

## **WEBINAR EDDYSTONE**

### **COVID-19, REATI TRIBUTARI E RESPONSABILITÀ 231**

COME AGGIORNATE I MODELLI ED I PROTOCOLLI 231

## **IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

*Webinar, 14 maggio 2020*

**Ascensionato Raffaello Carnà, Ph.D.**

*carna@studiocarna.it*

CARNÀ  
&partners

*being ethical is always a good business*

## **PREMESSA**

## PREMESSA

L'attuale emergenza sanitaria ha investito a livello globale non solo gli individui ma le imprese che si trovano ad affrontare nuovi rischi o a vedere accentuati rischi in precedenza identificati.

Si tratta di un filo rosso comune alle aziende che operano *in ogni contesto e che impone al management una riflessione attenta sui programmi di compliance adottati*, sia per presidiare adeguatamente gli attuali pericoli per la salute dei lavoratori che per rafforzare le misure di contrasto agli illeciti.

## PREMESSA

### *Reati presupposto*



### *Processi sensibili*



I rischi indicati a titolo esemplificativo si pongono come conseguenza indiretta del fenomeno, costituendo l'epidemia Covid-19 occasione ulteriore di commissione degli illeciti accennati.

Sussiste nondimeno un rischio diretto che costituisce un novum: il rischio da contagio Covid-19, che investe - inevitabilmente - tutte le attività economiche a livello trasversale.

## **L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

# L'ORGANISMO DI VIGILANZA

## Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: l'esimente

Con particolare riferimento all'attività di vigilanza:

- ✓ *“Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo” (art. 6, c. 1, lett. b);*
- ✓ *“Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b” (art. 6, c. 1, lett. d).*

Negli enti di piccole dimensioni *“i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, **possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente**” (comma 4 dell'art. 6).*

# COMPITI, POTERI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità della:

- ✓ **vigilanza** sull'osservanza del Modello;
- ✓ **supervisione** sul funzionamento del Modello;
- ✓ attivazione in merito all'**aggiornamento** del Modello.



La necessità di **aggiornare il Modello** può derivare da molteplici fattori, quali, ad esempio:

- ✓ dal riscontro di violazioni (o tentativo) del Modello;
- ✓ dalla commissione di uno o più reati-presupposto;
- ✓ da modifiche sul piano organizzativo della Società;
- ✓ dall'ampliamento del catalogo dei reati-presupposto;
- ✓ altro.



## COMPITI, POTERI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ODV

L'OdV deve essere dotato di tutti i **poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza** sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dalla Società e per curarne il relativo aggiornamento.

**A tal fine, l'OdV può disporre in qualsiasi momento:**

- ✓ *atti di ispezione e controllo;*
- ✓ *accesso ad atti aziendali, riservati e non, ad informazioni o dati e procedure, ad ogni altro dato, atto o informazione ritenuti utili;*
- ✓ *altro.*

**IL POSITION PAPER AODV231**  
**del 27 marzo ed aggiornata il 4 maggio 2020**  
Doveri ed ambiti di attivazione dell'OdV in relazione al rischio  
contagio da Covid-19 nelle Aziende  
[www.aodv231.it](http://www.aodv231.it)

## IL POSITION PAPER AODV231

### Il compito di «sollecitare» l'aggiornamento del Modello

L'OdV è tenuto a segnalare la necessità di aggiornare il Modello ogni volta che questo dovesse essere necessario.

L'emergenza Covid-19, di per se, NON necessariamente implica la necessità di procedere con l'aggiornamento del Modello.

Tuttavia, la riflessione in seno all'OdV è necessario venga effettuata.

Ad esempio, dall'emergenza possono emergere:

- Situazioni nuove, in precedenza non mappate (i.e. modifica della produzione e quindi dei clienti, *smartworking* e relativi *cyber risk*, altro),
- Modifica delle modalità di manifestazione dei rischi, in termini sia di probabilità che di impatto,
- L'emergenza è uno *stress test* per tutti, anche per il modello, ad esito del quale si potranno raccomandare eventuali irrobustimenti dei presidi di controllo.

**Alto livello di allerta in considerazione della eccezionale intensità/frequenza dei rischi mappati nonché per eventuali nuove formazioni rischiose.**

## IL POSITION PAPER AODV231

### Il compito di «vigilare» sul funzionamento del Modello

L'attività dovrà proseguire nella sua attività di vigilanza con specifiche integrazioni/modifiche relative ai rischi di diretta derivazione Covid-19:

- Sicurezza sul lavoro,
- Maggiore estensione degli strumenti informatici,
- Nuove aree di rischio in relazione ad eventuali modifiche operative della Società,
- Altro.

#### *Come? (esemplificazioni)*

- Gli audit «tradizionali» potrebbero avere oggettive difficoltà di esecuzione (i.e. smart working, chiusura delle sedi, altro),
- Flussi informativi specifici e sistematici da parte dei responsabili (i.e. datore di lavoro, RSPP, IT, DPO, Legal, altro) e relativi a specifiche attività (i.e. sicurezza, interazioni con la PA, altro),
- Informativa sulla governance dell'emergenza a livello aziendale (i.e. costituzione di comitati ed azioni previste dal Protocollo del 14 marzo 2020, altro) e verifica del rispetto delle relative prescrizioni,
- Dialettica con l'Organo di Gestione e di controllo (i.e. CdA, Collegio Sindacale).

**IL CASO ASSONIME – n. 4/20**  
COVID-19 e compliance al D.Lgs. 231/2001. Prime indicazioni.

## IL CASO ASSONIME – n. 4/20

### *COVID-19 e compliance al D.Lgs. 231/2001. Prime indicazioni.*

Assonime stigmatizza la necessità di verificare l'efficienza dei Modelli per far fronte ad un rischio epidemiologico «non immaginabile», allo scopo:

- di accertare che le aziende abbiano adottato procedure e protocolli idonei a prevenire il contagio e coerenti alla normativa di riferimento,
- di valutare se il Covid-19 possa costituire, o meno, l'occasione per la commissione di reati rilevanti 231.

Secondo Assonime, in particolare:

- Qualora l'azienda non adottasse le misure previste (i.e. distanza sociale, smartworking, altro) potrebbe essere chiamata a rispondere per aver proseguito l'attività risparmiando sui costi o per altre forme di vantaggio (i.e. efficienza dei processi produttivi),
- Introduce il concetto di «compliance a legislazione emergenziale» e la relativa adozione, tempestiva, delle relative procedure.

## IL CASO ASSONIME – n. 4/20

### *COVID-19 e compliance al D.Lgs. 231/2001. Prime indicazioni.*

Assonime con specifico riferimento all'Organismo di Vigilanza, ricorda che:

- «non è tenuto a svolgere il risk assessment»,
- «né è tenuto ad assumere scelte di gestione che spettano al CdA».

Evidenza, tuttavia, la proattività richiesta all'Organismo che si concretizza:

- nell'acquisizione di informazioni e nello svolgimento di verifiche specifiche,
- Nell'organizzazione di riunioni «a distanza» con le funzioni aziendali interessate, tra cui spicca il RSPP (integro la posizione Assonime, richiamando il Datore di Lavoro ed il Medico Competente),
- Nel segnalare, tempestivamente, all'Organo di Gestione eventuali criticità riscontrate.

Si rileva che la continuità di azione, in questa situazione emergenziale, è quanto mai necessaria stante il veloce divenire degli eventi, sia normativi che aziendali.

## IL CASO ASSONIME – n. 4/20

### *COVID-19 e compliance al D.Lgs. 231/2001. Prime indicazioni.*

Assonime con riferimento ai Modelli Organizzativi, evidenzia:

- La valutazione dell'efficienza dei Modelli non significa, necessariamente, suggerire la loro modifica; viceversa, potranno essere definite procedure e protocolli temporanei che integreranno il sistema di controllo e quindi anche il Modello,
- Tuttavia, non si può sottacere il rischio che la «nuova» organizzazione dell'impresa, possa costituire nuove occasioni di reato in precedenza non mappate o, comunque, giudicate non di rilievo (i.e. delitti informatici, rapporti con la PA, altro),
- i rischi che potrebbero essere realizzati in questa fase e richiama, in particolare, «indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello stato, corruzione e corruzione tra privati, reati in materia di industria e commercio, reati tributari».



## **FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI**

### **Vigilanza e Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell'emergenza sanitaria**

Documento del 27 aprile 2020

<https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1447>

# FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI

Documento 27 aprile 2020

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato, in data 27 aprile 2020, il documento denominato «*Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell'emergenza sanitaria*».

Sono analizzati sia i rischi connessi all'emergenza Covid-19 che le connesse attività di vigilanza sul modello organizzativo.

### Rischio Sanitario

Con il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 ed integrato lo scorso 24 aprile, il Governo e le Parti sociali hanno individuato le linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

Nelle imprese che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è necessario valutare la necessità di adozione di misure specifiche per l’ulteriore prevenzione dei reati contemplati dall’art. 25-septies del Decreto, vale a dire degli illeciti penali commessi in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

### Rischio di infiltrazioni criminose

L'emergenza Covid-19 espone le imprese anche a fenomeni di criminalità finanziaria.

Il blocco di molte attività industriali e commerciali sta indebolendo le imprese dal punto di vista economico e finanziario.

In tale situazione cresce il rischio legato al compimento di reati di usura, piuttosto che di acquisizione diretta o indiretta di imprese da parte di organizzazioni criminali.

L'UIF, con comunicazione del 16 aprile u.s., ha individuato alcuni comportamenti che potrebbero denotare l'esistenza di un rischio di infiltrazione criminale connesso all'attuale emergenza epidemiologica e che, di conseguenza, costituiscono veri e propri "indicatori di anomalia".

Nel delineare tali indicatori, l'UIF individua gli illeciti che potrebbero verificarsi (riciclaggio, corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, reati informatici, ecc.).

Altri reati configurabili potrebbero essere i delitti contro l'industria e il commercio, soprattutto per i beni caratterizzati da elevata domanda nella attuale fase storica (es. DPI), che potrebbero essere contraffatti, oppure avere origine, provenienza, qualità marchio o segni distintivi diversi da quelli pattuiti.

L'esigenza di liquidità potrebbe favorire la diffusione di rendiconti finanziari non veritieri e/o situazioni contabili non corrispondenti alle norme sulla contabilità, l'effettuazione di operazioni non registrate o non adeguatamente identificate, l'iscrizione di passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto e l'uso di documenti falsi allo scopo di ottenere dagli istituti bancari finanziamenti garantiti dalle istituzioni.

## CONCLUSIONI

L'Organismo di Vigilanza ha sempre avuto un ruolo baricentrico del sistema di controllo interno nonché proattivo per le tematiche di rilievo 231.

L'emergenza Covid-19 non cambia tale fondamentale caratteristica.

Il veloce susseguirsi degli eventi e, con essi, le conseguenti decisioni aziendali, impongono una maggiore operatività dell'Organismo che si declina attraverso gli strumenti abitualmente utilizzati:

- Riunioni con esponenti aziendali. Si suggerisce, ad esempio, con gli attori della sicurezza (Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, responsabile HSE, altro), con i soggetti esposti alle interazioni con la PA, con il Comitato Crisi, altro;
- Implementazione di ulteriori flussi informativi – su base continuativa – da e per l'Organismo di Vigilanza finalizzati a monitorare le tematiche giudicate a maggior rischio specifico;
- Reportistica periodica a favore dell'Organo di Gestione e di Controllo;
- Offrire un supporto «consultivo» a supporto delle decisioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alle scelte organizzative e di potenziale impatto sul Modello Organizzativo, inclusa l'eventuale necessità di aggiornamento;
- Promuovere e monitorare lo svolgimento dell'attività formativa, incluse eventuali deroghe alla pianificazione originaria.

# Q&A

*age quod agis*

CARNÀ  
&partners

IAIR  
Awards

Premio  
INTERNAZIONALE  
LE FONTI

ethi X base

[www.studiocarna.it](http://www.studiocarna.it) – [carna@studiocarna.it](mailto:carna@studiocarna.it)